

# **FEDERAZIONE CIMO-FESMED**

## **Statuto**

*(approvato dal Coordinamento Federale il 21/07/2020)*

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI. COSTITUZIONE, MEMBRI, RAPPRESENTATIVITÀ**

#### **Art. 1**

##### **Costituzione della Federazione. Finalità.**

1.1. È costituita la federazione sindacale “CIMO-FESMED” (d’ora in avanti, la “Federazione”), con sede in Roma, alla via Nazionale, n. 163, organizzazione sindacale che rappresenta medici-chirurghi, medici veterinari e odontoiatri, in servizio e in quiescenza, qualunque sia la natura del rapporto di cui sono parte ovvero il soggetto, persona fisica o ente, a favore del quale svolgono attività professionale.

1.2. Nella propria azione, la Federazione segue i seguenti principi e finalità:

- a) promozione del servizio sanitario nazionale per la tutela della salute individuale e collettiva, rappresentando unitariamente le Organizzazioni Sindacali aderenti ed i rispettivi iscritti, nelle trattative nazionali, regionali ed aziendali, di gruppo con le rappresentanze dei datori di lavoro.
- b) valorizzazione del medico, come figura centrale nella tutela della salute, sul piano professionale, organizzativo ed economico;
- c) miglioramento delle conoscenze mediche, sociali e giuridiche degli iscritti, anche tramite l’aggiornamento e la formazione iniziale e continua.

#### **Art. 2**

##### **Soci della Federazione – Dipartimenti – Settori specifici – Aree Scientifiche**

2.1. Sono soci fondatori della Federazione le organizzazioni sindacali “CIMO – Il sindacato dei Medici” e “FESMED – Federazione Sindacale Medici Dirigenti”.

2.2. La Federazione è aperta alla adesione di altre organizzazioni sindacali mediche, che ne condividano le finalità e gli indirizzi di politica sindacale. L’ammissione di nuovi soci è disposta all’unanimità dei soci esistenti.

2.3. Salve le deleghe di funzioni e l’istituzione di organi comuni come previsto dal presente Statuto, i soci fondatori e i soci aderenti ai sensi dell’art.2.2 assumono lo *status* di “*Dipartimento*” della Federazione,

mantenendo la propria piena autonomia patrimoniale e organizzativa. All'interno dei Dipartimenti, possono costituirsi “*Settori Specifici*” per figure professionali per le quali sussistano specifiche ed omogenee caratteristiche derivanti da peculiarità professionali, legislative o quando ricorrano esigenze organizzative, di studio o di programmazione della politica sindacale concernenti settori omogenei. Le norme di istituzione dei “*Settori Specifici*”, di loro composizione e di funzionamento sono rimesse allo statuto di ciascun Dipartimento che li istituisce.

2.4. I rapporti tra i “*Dipartimenti*”, i “*Settori Specifici*” - eventualmente costituiti - e gli organi della Federazione nonché le modalità di partecipazione all'attività della Federazione in modo adeguatamente rappresentativo per ciascuno di essi sono disciplinati dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti attuativi.

2.5. I soci/Dipartimenti potranno deliberare in futuro, all'unanimità, una più ampia integrazione organizzativa e funzionale.

### **Art. 3**

#### **Rappresentanza sindacale**

3.1. L'azione sindacale della Federazione è unitaria.

3.2. Ai fini dell'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001, la Federazione succede nella titolarità delle deleghe sindacali rilasciate dagli iscritti dell'Area Dirigenziale Sanità, di cui all'art. 7, co. 1, lett. D), ccnq 13.07.2016, in favore di CIMO - Il Sindacato dei Medici e FESMED - Federazione Sindacale Medici Dirigenti, che, in qualità di soci fondatori, hanno deliberato tale cessione. Conseguentemente la Federazione garantisce la rappresentanza di tali iscritti nonché degli ulteriori lavoratori che, in futuro, si iscriveranno direttamente alla Federazione stessa.

3.3. Altre aggregazioni associative che rappresentano medici chirurghi, dipendenti, convenzionati o liberi professionisti, in rapporto con il SSN o con enti o istituzioni private, possono imputare alla Federazione le deleghe sindacali di cui sono titolari, anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività nell'ambito del pubblico impiego. In quest'ultima eventualità, ciò deve risultare da atto idoneo con data certa che riconosca l'effettiva successione della Federazione nella titolarità delle suddette deleghe con contestuale rinuncia nei medesimi limiti all'esercizio dell'attività sindacale.

3.4. Alla Federazione possono iscriversi i medici chirurghi strutturati o meno, i quali sottoscrivono apposita delega, con la quale esercitano la scelta del Dipartimento e del Settore Specifico al quale intendono aderire.

3.5. La trattenuta sindacale da parte del datore di lavoro viene

differenziata sulla base del Dipartimento e/o del “Settore Specifico” al quale l’iscritto aderisce.

## **CAPO II – ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 4**

#### **Organi della Federazione**

4.1. Sono organi della Federazione:

- 1) il Direttivo federale;
- 2) il Presidente federale e il Presidente Vicario;
- 3) il Coordinamento federale;
- 4) gli Organismi regionali e aziendali;
- 5) il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori;
- 6) l’Assemblea federale.

### **Art. 5**

#### **Il Direttivo federale**

5.1. Il direttivo federale è organo esecutivo della Federazione. Esso attua le deliberazioni e gli indirizzi generali adottati dal Coordinamento federale; ad esso competono tutte le funzioni che il presente Statuto non assegna ad altri Organi.

5.2. Il Direttivo federale è nominato con mandato quadriennale, dai Dipartimenti, in base alla loro rappresentatività interna. Ogni Dipartimento può nominare un componente del direttivo per ogni duemila deleghe, o frazione di duemila, ad esso riferibili ai sensi dell’articolo 3. Laddove ad un Dipartimento siano riferibili meno di duemila deleghe, ma almeno in numero di mille, tale Dipartimento ha comunque diritto di nominare un componente del Direttivo federale.

5.3. Il Direttivo federale elegge, al proprio interno, il Presidente e il Presidente Vicario, che esercitano le funzioni di cui agli articoli 7 e 8. Elege altresì al proprio interno un Segretario amministrativo, un Segretario Organizzativo ed eventuali altre cariche, disciplinandone i compiti e le deleghe con proprio regolamento interno. Nella distribuzione dei compiti e delle deleghe il Direttivo cura l’equilibrio tra Dipartimenti, garantendone adeguata rappresentatività e partecipazione.

5.4. Il Direttivo federale è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un Dipartimento, sulla base di un ordine del giorno trasmesso, anche con modalità telematiche, con anticipo di almeno otto giorni liberi dalla seduta. Il Presidente può disporre convocazioni a termini ridotti, in caso di comprovata urgenza.

5.5. Il Direttivo federale delibera validamente con la presenza dei due terzi dei propri componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe.

5.6. In deroga a quanto previsto al punto 5.5, si richiede il voto unanime del Direttivo federale per la proposta di modifica della quota annuale che i Dipartimenti versano alla Federazione, da trasmettere al Coordinamento Federale per la successiva approvazione.

5.7. Di tutte le riunioni è redatto verbale, che verrà trasmesso ai membri entro una settimana dalla seduta e conservato agli atti della Federazione.

5.8. Il primo direttivo nominato durante la vigenza del presente Statuto, dura in carica fino alla data del 31 dicembre 2021.

## **Art. 6**

### **Il Coordinamento federale**

6.1. Il Coordinamento federale è l'organo di indirizzo politico-sindacale della Federazione.

6.2. Il Coordinamento federale, su proposta conforme del Direttivo federale:

*a)* approva la linea programmatica e gli indirizzi generali di azione della Federazione;

*b)* approva annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo economico e finanziario;

*c)* approva le modifiche alla quota annuale che i Dipartimenti versano alla Federazione;

*d)* approva le modifiche del presente Statuto con le maggioranze stabilite al successivo articolo 14;

*e)* approva, a maggioranza assoluta dei voti, i regolamenti federali;

*f)* prende atto del passaggio dal regime transitorio al regime ordinario di nomina del Coordinamento federale e degli organi regionali e locali, giusto quanto previsto al successivo articolo 11;

*g)* formula parere sull'adesione di nuove organizzazioni sindacali alla Federazione e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttivo federale;

*h)* nomina il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori;

*i)* dirime, su richiesta degli organismi locali, questioni insorte in sede regionale e aziendale.

6.3. Al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 11, sono membri del Coordinamento federale:

A) i segretari regionali eletti nell'ambito di ogni federazione regionale;

B) n. 6 componenti nominati da ciascuno dei Dipartimenti della Federazione che contino almeno quattromila deleghe riferibili;

C) n. 2 componenti nominati da ciascuno dei Dipartimenti che contino meno di quattromila deleghe riferibili, purché almeno in numero di mille.

6.4. All'interno del Coordinamento, le decisioni sono assunte mediante ponderazione dei voti, secondo i criteri che seguono: (i) i membri nominati dai Dipartimenti esprimono un voto ciascuno; (ii) i membri elettivi nel loro complesso, esprimono venti voti; (iii) ciascuno dei membri elettivi esprime un voto o una frazione di voto, nella misura riportata nella Tabella A allegata al presente Statuto, redatta tenendo conto del numero degli iscritti presso le singole regioni rappresentate. Triennialmente, si procede all'aggiornamento della ponderazione dei voti dei membri elettivi, con regolamento federale.

6.5. Alle sedute del Coordinamento federale partecipano, senza diritto di voto, i membri del Direttivo federale.

6.6. Per le procedure di convocazione e deliberazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il funzionamento del Direttivo federale.

## **Art. 7**

### **Il Presidente federale**

7.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale della Federazione, convoca e presiede il Direttivo federale e il Coordinamento federale.

7.2. Il Presidente ha la responsabilità per l'attuazione e l'esecuzione di tutte le deliberazioni federali ed esercita le funzioni di rappresentanza politico-sindacale della Federazione, garantisce adeguato equilibrio e rappresentatività ai vari Dipartimenti.

## **Art. 8**

### **Il Presidente Vicario**

8.1. Il Presidente Vicario assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento.

8.2. Il Presidente Vicario controfirma l'ordine del giorno delle sedute del Direttivo federale e del Coordinamento federale.

## **Art. 9**

### **Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori**

9.1. La Federazione istituisce un Collegio di Probiviri, eletto quadriennialmente dal Coordinamento federale.

9.2. Il Collegio dei Probiviri svolge funzioni arbitrali, in relazione ad ogni controversia che possa insorgere tra iscritti, soci od organi federali, in relazione all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto.

9.3. Il Collegio dei Probiviri esercita altresì funzioni disciplinari, in relazione a condotte degli iscritti e dei titolari di cariche federali o locali che siano in contrasto con il presente Statuto.

9.4. La composizione, le modalità di nomina, le funzioni e le procedure del Collegio dei Probiviri sono definite con regolamento federale.

9.5. La Federazione istituisce, altresì, un Collegio dei Revisori, eletto quadriennalmente dal Coordinamento federale, al quale riferisce.

9.6. Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sull'amministrazione e sulle finanze della Federazione e di certificare il bilancio consuntivo, prima della sua approvazione.

9.7. La composizione, le modalità di nomina, le funzioni e le procedure del Collegio dei Probiviri sono definite con regolamento federale.

## **Art. 10**

### **Organismi regionali e locali**

10.1. In ogni Azienda sanitaria ovvero in ciascuna altra realtà strutturata in cui si articola il Servizio Sanitario Regionale, è eletto un segretario aziendale dagli iscritti alla Federazione.

10.2. Sono istituite, per ogni regione, articolazioni regionali della Federazione, dette Consigli regionali, costituiti su base elettiva, ferma la partecipazione di almeno un componente di rappresentanza di ciascun Dipartimento. Il Consiglio regionale è titolare della funzione di coordinamento della politica sindacale a livello regionale, nel rispetto degli indirizzi degli Organi nazionali.

10.3. I Consigli regionali sono composti da rappresentanti dei medici iscritti alla Federazione, presso le Aziende sanitarie locali del territorio (o altra articolazione del Servizio sanitario regionale) e, in ogni caso dai Segretari Aziendali. In particolare, per ogni Azienda, partecipano al Consiglio regionale, oltre al Segretario Aziendale, un rappresentante per ogni cinquanta iscritti o frazione superiore alla metà di tale parametro; laddove i rappresentanti siano due o più, nel computo è comunque ricompreso, come primo rappresentante, il Segretario aziendale. Dovrà in ogni caso essere garantita la presenza di almeno un rappresentante per ogni Dipartimento.

10.4. Il Consiglio regionale elegge al proprio interno il Presidente regionale federale, il Segretario regionale federale e il Segretario amministrativo. I compiti e le funzioni di tali cariche sono definiti con

regolamento federale. Nell'assegnazione delle deleghe, il Consiglio regionale cura l'equilibrio tra i Dipartimenti e le peculiari esigenze di ciascuno di essi stimolando la più ampia partecipazione di membri dei Dipartimenti con competenze specifiche per l'assunzione delle decisioni. Su proposta dei Dipartimenti la Segreteria Regionale, con atto motivato, può prevedere l'istituzione e la composizione di commissioni e consulte professionali i cui membri sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali per la tutela specifica di istanze di ciascun Dipartimento richiedente.

10.5 Per le procedure di convocazione e deliberazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il funzionamento del Direttivo federale.

### **Art. 10 bis** **Assemblea federale**

10 bis.1. L'Assemblea federale è composta dal Direttivo e dal Coordinamento Federali nonché dai delegati in rappresentanza degli iscritti, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 15.1, lettera (i).

10 bis.2. L'Assemblea federale, prendendo atto della linea programmatica della Federazione e della composizione del Direttivo federale, ha il compito di analizzare ed approfondire argomenti pratici di carattere sanitario, legislativo, normativo, sindacale dettati da esigenze della base con la formulazione di proposte da inoltrare agli Organi statutariamente competenti per elaborare linee di indirizzo di politica sindacale.

10 bis.3. L'Assemblea federale è presieduta dal Presidente che la convoca una volta l'anno, nella sede da questi prescelta, in via ordinaria almeno 30 (trenta) giorni prima, per via diffusiva attraverso mezzi telematici ed informatici. La convocazione straordinaria dell'Assemblea federale può essere decisa autonomamente dal Presidente o su mozione presentata da un terzo dei componenti il Coordinamento federale. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

10 bis.4. Per la validità dell'Assemblea federale è richiesta in prima convocazione la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione - da tenersi almeno dopo due ore dalla prima convocazione - l'Assemblea federale è validamente costituita indipendentemente dal numero dei partecipanti. Ciascun componente dell'Assemblea può esercitare il diritto di voto anche mediante delega scritta rilasciata ad altro componente. Non si può comunque presentare più di una delega.

## Art. 11

### **Disciplina transitoria della Federazione tra i Soci fondatori CIMO e FESMED**

11.1. Fino al 31.12.2021 la Federazione sarà retta da previsioni di natura transitoria che disciplineranno specifiche fattispecie nei termini che seguono, anche al fine di garantire la massima rappresentatività e partecipazione a tutti i Dipartimenti che compongono la Federazione

11.2. In espressa deroga alle specifiche previsioni di Statuto sul punto e fino al **31 dicembre 2021**, in via transitoria, il Coordinamento federale è costituito dai segretari regionali del Socio CIMO e dai fiduciari regionali del Socio FESMED, nonché, in caso di adesione di nuovi soci, dalla figura che rivesta, nell'organizzazione di tali nuovi soci, funzioni politiche a livello regionale di tipo analogo.

11.3. All'interno del Coordinamento federale, i Membri esprimono voto ponderato, in base al numero di iscritti alle singole Regioni ed ai Dipartimenti di afferenza.

11.4. In espressa deroga alle specifiche previsioni di Statuto sul punto, fino al **31 dicembre 2021**, in via transitoria, i Consigli regionali della Federazione sono costituiti dal Segretario regionale del Socio CIMO, dal Fiduciario regionale del Socio FESMED, nonché, per ogni Azienda sanitaria (o altra articolazione del S.S.R.), da un rappresentante per ogni cinquanta iscritti o frazione superiore alla metà, riferibile al Socio CIMO e un rappresentante per ogni cinquanta iscritti o frazione superiore alla metà, riferibili al socio FESMED. Tra i rappresentanti aziendali, sono sempre computati i Segretari aziendali del socio CIMO e del socio FESMED.

11.5. Nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni e con la Parte datoriale e per ogni finalità inerente i rapporti sindacali, **fino alla scadenza di cui al comma 1**, il Dipartimento "CIMO" della Federazione subentra nella posizione dell'attuale Organizzazione sindacale "CIMO – Il sindacato dei Medici" e il Dipartimento "FESMED" subentra nell'attuale Organizzazione sindacale "FESMED – Federazione Sindacale Medici Dirigenti". Con le stesse modalità è regolata la posizione di eventuali altri soci che dovessero essere ammessi alla Federazione, prima della rilevazione periodica della rappresentatività sindacale.

11.6. In via transitoria, **fino alla scadenza di cui al comma 1**, le delegazioni delle attuali Organizzazioni sindacali "CIMO – Il Sindacato dei Medici" e "FESMED – Federazione Sindacale Medici Dirigenti" continueranno ad essere ammesse separatamente in sede trattante; nondimeno, esse si presenteranno con unica piattaforma e identica posizione negoziale, garantendo gli interessi specifici, la rappresentatività



e la partecipazione di ciascuno Dipartimento.

11.7. I Regolamenti previsti al punto (i), dell'art. 15.1, dovranno essere redatti entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente Statuto.

11.8 Il passaggio dal periodo transitorio alla fase definitiva della Federazione avverrà mediante insindacabile manifestazione scritta di volontà da parte di entrambi i Soci CIMO – Il sindacato dei Medici, da un lato, e FESMED dall'altro lato, da comunicarsi uno all'altro a mezzo raccomandata a.r. o PEC entro il 30 settembre 2020. All'esito dello scambio della comunicazione di cui al presente comma, il Coordinamento prenderà ufficialmente atto del passaggio alla fase ordinaria e definitiva della Federazione.

11.9. Nel caso in cui nel termine del 30 settembre 2020 uno dei soci non dovesse esprimere assenso ovvero non inviare alcuna manifestazione di volontà all'altra nel proseguire dal periodo transitorio alla fase definitiva, il Socio dovrà intendersi receduto dalla Federazione e pertanto libero di proseguire nell'attività sindacale in totale autonomia.

11.10. Anche in via anticipata rispetto a quanto previsto all'art. 11.9, ciascuna delle parti potrà recedere liberamente dalla Federazione, in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio e senza che ciò comporti qualsiasi onere o responsabilità nei confronti dell'altra parte non recedente, con il solo onere per la parte recedente di dare comunicazione scritta all'altra con un preavviso di tre mesi.

### **CAPO III – PATRIMONIO**

#### **Art. 12. Proventi**

12.1. Costituiscono patrimonio della Federazione, destinato alla realizzazione dei programmi e delle attività previste dal presente Statuto, nonché alle spese di funzionamento degli organi federali:

- a) le quote versate dai Soci;
- b) i contributi straordinari richiesti ai Soci;
- c) lasciti e donazioni liberali;
- d) altri finanziamenti pubblici o privati.

12.2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

12.3. È fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

### **Art. 13.**

#### **Rapporti economici tra Soci e Federazione**

13.1. Le trattenute sindacali della Federazione vengono versate dalle Aziende direttamente al Dipartimento e/o “*Settore Specifico*” indicato dall’iscritto sulla scheda di iscrizione. Le modalità tecniche e finanziarie di versamento e raccolta delle trattenute sindacali sono definite mediante regolamento.

13.2. A partire dall’anno 2019, i Dipartimenti sono tenuti annualmente a versare alla Federazione un contributo per le spese di funzionamento, pari ad euro 12 per ogni iscritto; per gli anni successivi per la quantificazione del contributo si procederà, ai sensi degli articoli 5, 6 e 15 del presente statuto.

### **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 14.**

#### **Modifiche statutarie**

14.1. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione resa a maggioranza dei due terzi dei voti, dal Coordinamento federale, su proposta del Direttivo federale.

14.2. Qualunque modifica anche regolamentare che incida, anche indirettamente, sulla struttura interna dei Dipartimenti, sui loro poteri e sulle norme relative all’autonomia economica, patrimoniale, contabile, fiscale organizzativa, anche in relazione alla partecipazione minima di ciascun Dipartimento che lo Statuto intende garantire dovrà essere inderogabilmente approvata all’unanimità dei membri del Coordinamento Federale, con espressa ratifica dei Soci stessi, all’unanimità.

### **Art. 15.**

#### **Regolamenti**

15.1. Senza alcun pregiudizio per le disposizioni applicabili al periodo transitorio e di cui al precedente articolo 11, con regolamento federale, nel rispetto del presente Statuto, dovranno essere disciplinati:

(i) il funzionamento e l’organizzazione degli Organi federali, ivi comprese le modalità di elezione;

(ii) l’utilizzo e la provvista delle risorse finanziarie;

(iii) i profili generali di azione della Federazione;

(iv) le materie che il Direttivo Federale riterrà opportuno disciplinare con regolamento per una migliore operatività e funzionamento della Federazione.

15.2. Se non è previsto diversamente dal presente Statuto, i Regolamenti federali sono approvati dal Coordinamento federale a maggioranza assoluta dei voti, su proposta del Direttivo federale.

### **Art. 16.**

#### **Scioglimento della Federazione – recesso del Socio**


16.1. La Federazione può essere sciolta con decisione unanime dei Soci.

16.2. Successivamente alla fase transitoria di cui al precedente articolo 11, ciascun Socio può recedere liberamente dalla Federazione, previa comunicazione scritta al Direttivo Federale e con un preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza del triennio in cui l'Aran è tenuta ad effettuare la ricognizione delle deleghe.

16.3. Ai fini di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001, lo scioglimento della Federazione e/o il recesso del Socio non comunque effetto fino alla successiva ricognizione delle deleghe effettuata dall'Aran. Durante tale periodo, gli Organismi federali continuano ad operare e a svolgere le funzioni di rappresentanza sindacale nell'interesse di tutti gli iscritti, dei Settori Specifici e dei Dipartimenti.

Il Presidente CIMO Il Sindacato dei Medici

Dr. Guido Quici



Il Presidente FESMED - Federazione Sindacale Medici Dirigenti

Dr. Giuseppe Ettore

